

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 30
maggio 1994**

Ripubblicato in data 18-07-1994 fino all' 01-08-1994

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. – Finalità

Art. 2. – Limiti

Art. 3. – Soggetti promotori

TITOLO II

Procedimento organizzativo

CAPO I

Referendum su iniziativa del corpo elettorale

Art. 4. – Comitato promotore

Art. 5. – Oggetto dei referendum

Art. 6. – Dichiarazione di attivazione del procedimento

Art. 7. – Contenuto della dichiarazione

Art. 8. – Quesiti referendari

Art. 9. – Verifica ammissibilità quesiti referendari

Art. 10. – Verifica negativa

Art. 11. – Verifica positiva

Art. 12. – Moduli per raccolta delle firme

Art. 13. – Raccolta firme

Art. 14. – Durata raccolta delle firme

Art. 15. – Convocazione comizi elettorali

Art. 16. – Mancato raggiungimento numero minimo firme

Art. 17. – Differimento convocazione comizi

Art. 18. – Manifesto di convocazione comizi

CAPO II

Referendum su iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 19. – Iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 20. – Iscrizione all'ordine del giorno

Art. 21. – Svolgimento comizi

Art. 22. – Testo dei quesiti referendari

TITOLO III

Propaganda referendaria

Art. 23. – Svolgimento propaganda

TITOLO IV

Operazioni di voto

Art. 24. – Sezioni elettorali

Art. 25. – Composizione seggi elettorali

Art. 26. – Materiale per operazioni di voto

Art. 27. – Giorno di votazione

Art. 28. – Esercizio diritto di voto

Art. 29. – Annotazione elettori votanti

Art. 30. – Risultato operazioni di voto

Art. 31. – Validità dei referendum

TITOLO V

Spese per consultazioni referendarie

Art. 32. – Assunzione spese

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 33. – Norma di rinvio

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi previsti dal titolo III capo V dello Statuto Comunale e stabilisce i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le procedure organizzative delle consultazioni.

Art. 2. – Limiti

1. I referendum indetti dal Comune possono essere solamente consultivi e riguardare materie di esclusiva competenza comunale, con i limiti previsti dall'art. 40 secondo comma dello Statuto.

Art. 3. – Soggetti promotori

1. Sono soggetti promotori dei referendum:
 - a) il venticinque per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale;

TITOLO II

Procedimento organizzativo

CAPO I

Referendum su iniziativa del corpo elettorale

Art. 4. – Comitato promotore

1. l'attivazione del procedimento referendario su iniziativa di elettori del Comune, avviene con la costituzione di un comitato promotore dei referendum, composto da un numero di elettori non inferiore a tre e non superiore a cinque.
2. La costituzione del comitato promotore avviene con atto unilaterale sottoscritto alla presenza del Segretario Comunale, che provvede a verificare la presenza, in capo ai promotori, dei diritti elettorali, della loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, ad attestare l'identificazione personale degli stessi e ad autenticare le firme ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Nell'atto costitutivo deve essere indicato il domicilio, nell'ambito del territorio comunale, che il comitato promotore istituisce ai fini del procedimento amministrativo.

Art. 5. – Oggetto dei referendum

1. Il Comitato promotore, con l'atto costitutivo di cui all'articolo precedente, deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto o l'argomento sul quale intende promuovere referendum consultivo.
2. Lo stesso comitato può promuovere, con lo stesso atto, più referendum consultivi.

Art. 6. – Dichiarazione di attivazione del procedimento

1. Il comitato promotore, successivamente alla sua costituzione, presenta all'ufficio elettorale del Comune la dichiarazione indirizzata al Sindaco con la quale intende attivare il procedimento di indizione di uno o più referendum consultivi. La dichiarazione è presentata in duplice copia e sottoscritta da tutti i componenti del Comitato promotore.
2. Entro quarantotto ore dalla consegna all'Ufficio Elettorale, il Segretario Comunale provvede a restituire al domicilio del Comitato promotore una copia della suddetta

dichiarazione con l'attestazione di avvenuto ricevimento ed acquisizione agli atti, ai fini del procedimento amministrativo.

Art. 7. – Contenuto della dichiarazione

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo precedente, i promotori devono indicare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita di tutti i membri del Comitato promotore;
 - b) domicilio del Comitato promotore;
 - c) dichiarazione con la quale si intende attivare il procedimento di indizione di referendum consultivo;
 - d) indicazione letterale del testo del referendum che si intende proporre al corpo elettorale;
 - e) sottoscrizione da parte di tutti i membri del Comitato promotore.

Art. 8. – Quesiti referendari

1. Il testo dei quesiti referendari deve essere formulato nel rispetto dei seguenti schemi:
 - a) Ritenete Voi che
 - b) Volete Voi cheo altri analoghi ma di contenuto corrispondente.
2. La risposta ai quesiti referendari deve essere 'SI' oppure 'NO'.

Art. 9. – Verifica ammissibilità quesiti referendari

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui agli articoli precedenti, la Giunta Municipale, sentita la commissione elettorale comunale, è tenuta ad esaminare il contenuto della stessa, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità dei quesiti referendari ai sensi dell'art. 40 dello Statuto comunale, ed a comunicare, tramite il Segretario comunale, al comitato promotore l'esito di tale esame.

Art. 10. – Verifica negativa

1. In caso di parere negativo da parte della Giunta Municipale, il Sindaco, entro i trenta giorni successivi, è tenuto a portare l'argomento in Consiglio Comunale, ai soli fini di acquisire il parere da parte del suddetto organo collegiale in merito alla verifica di ammissibilità di cui all'articolo precedente.

Art. 11. – Verifica positiva

1. In caso di esame favorevole da parte della Giunta Municipale, entro trenta giorni dalla scadenza di cui all'art. 9 o dalla data in cui il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole all'ammissibilità dei quesiti referendari, è dato avvio alla raccolta delle firme per il raggiungimento del quorum necessario per l'indizione dei referendum.
2. Di tale avvio è data comunicazione con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio.

Art. 12. – Moduli per raccolta delle firme

1. Il Segretario Comunale provvede alla predisposizione dei moduli necessari per la raccolta delle firme.

Art. 13. – Raccolta firme

1. Le firme degli elettori sono raccolte presso gli uffici comunali durante l'orario di apertura al pubblico ed autenticate ai sensi e con le modalità stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
2. In caso di più richieste di referendum consultivi, per ogni referendum deve essere

effettuata apposita e specifica sottoscrizione.

3. Il Comitato promotore del referendum può richiedere la presenza del Segretario Comunale per la raccolta delle firme in occasione di giornate festive, entro un limite massimo di tre giornate nell'arco del periodo durante il quale è ammessa la raccolta delle firme stesse, e per una durata massima di cinque ore per giornata.
4. L'ufficio elettorale consegna al Comitato promotore un congruo numero di moduli utilizzabili per la raccolta di firme a mezzo di notaio.

Art. 14. – Durata raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme rimane aperta per la durata di mesi quattro.
2. Decorso tale periodo, la Giunta Municipale, sulla scorta dei dati comunicati dall'Ufficio Elettorale, accerta l'avvenuto o il mancato raggiungimento del quorum stabilito dall'art. 43 dello Statuto Comunale.

Art. 15. – Convocazione comizi elettorali

1. A seguito dell'avvenuto raggiungimento del quorum di cui all'art. 43 dello Statuto Comunale, il Sindaco convoca i comizi per i referendum consultivi.
2. La convocazione dei comizi da parte del Sindaco deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui all'art. 14 o, in caso di raggiungimento del quorum entro un periodo inferiore, e su richiesta del comitato promotore, dal momento in cui la Giunta Municipale accerta tale raggiungimento.
3. Alla convocazione dei comizi è data adeguata notizia con manifesti da affiggersi nel territorio comunale, oltre che all'albo pretorio.
4. Il manifesto deve contenere le principali notizie e norme che disciplinano lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 16. – Mancato raggiungimento numero minimo firme

1. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per lo svolgimento dei referendum, il Sindaco, con proprio provvedimento, dichiara la improcedibilità delle operazioni referendarie per mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni da parte del corpo elettorale.
2. Il suddetto provvedimento è pubblicato all'albo pretorio e copia di esso è notificato al Comitato promotore.
3. In caso di contestazioni al provvedimento che dichiara l'improcedibilità delle operazioni referendarie, il Comitato promotore può richiedere, con atto motivato, che si esprima su di esso il Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Nel caso in cui il Consiglio Comunale esprima parere di procedibilità delle operazioni referendarie, il Sindaco, entro trenta giorni dal suddetto pronunciamento, convoca i comizi per i referendum consultivi.

Art. 17. – Differimento convocazione comizi

1. Il Sindaco, sentito il Comitato promotore, e su parere favorevole dello stesso, può differire la convocazione dei comizi oltre i termini previsti dall'art. 15.

Art. 18. – Manifesto di convocazione comizi

1. Il manifesto di convocazione dei comizi è pubblicato 45 giorni prima del giorno in cui sono indette le consultazioni referendarie.

CAPO II

Referendum su iniziativa del Consiglio Comunale

Art. 19. – Iniziativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può promuovere referendum consultivi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri prevista dall'art. 43 dello Statuto Comunale.

Art. 20. – Iscrizione all'ordine del giorno

1. L'iscrizione all'ordine del giorno della promozione di referendum consultivi avviene su iniziativa del Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Art. 21. – Svolgimento comizi

1. Quando promotore dei referendum consultivi sia il Consiglio Comunale, i comizi devono svolgersi in una domenica compresa tra il 1^a aprile ed il 30 giugno.
2. Per la convocazione dei comizi da parte del sindaco si applica il termine previsto dall'art. 15, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione.

Art. 22. – Testo dei quesiti referendari

1. Il testo dei quesiti referendari deve corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

TITOLO III

Propaganda referendaria

Art. 23. – Svolgimento propaganda

1. Dal giorno successivo alla convocazione dei comizi è ammessa la propaganda referendaria.
2. A tal fine il Comune provvede alla posa dei tabelloni, da collocare negli stessi luoghi stabiliti per le elezioni politiche.
3. Ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale ed al Comitato promotore dei referendum è riconosciuto il diritto, anche in assenza di espressa richiesta, di esercitare la propaganda referendaria per mezzo di tabelloni messi a disposizione del Comune.
4. Le altre forze politiche, associazioni o gruppi operanti sul territorio comunale, possono chiedere l'assegnazione di spazi per la propaganda referendaria, presentando apposita domanda al Sindaco nei tre giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali.
5. Nei cinque giorni successivi, la commissione elettorale provvede ad assegnare gli spazi per la propaganda referendaria ed il Segretario comunale, entro le quarantotto ore successive ne dà comunicazione alle forze politiche, associazioni e gruppi interessati.

TITOLO IV

Operazioni di voto

Art. 24. – Sezioni elettorali

1. Per le operazioni di voto è utilizzata la stessa ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali prevista per le elezioni politiche.
2. Ogni elettore può esercitare il diritto di voto nella sezione presso la quale è iscritto.

Art. 25. – Composizione seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.
2. I presidenti di seggio sono nominati dal Sindaco su proposta della commissione

elettorale scegliendoli tra i nominativi delle persone iscritte nell'albo dei presidenti di seggio.

3. I segretari sono scelti direttamente dai presidenti di seggio tra gli elettori del Comune.
4. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale mediante sorteggio dall'albo principale degli scrutatori.
5. Le operazioni di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori devono avvenire tra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente lo svolgimento delle consultazioni.
6. Tra il quattordicesimo ed il decimo giorno antecedente le operazioni di voto il Sindaco e la Commissione Elettorale provvedono alle eventuali sostituzioni dei presidenti o degli scrutatori che abbiano rinunciato all'incarico.
7. La sostituzione degli scrutatori che abbiano rinunciato all'incarico avviene mediante sorteggio dall'albo degli scrutatori volontari. Per la sostituzione dei presidenti di seggio si procede con le stesse modalità previste dal comma 2.
8. Per la rinuncia all'incarico di presidente di seggio e di scrutatore non è richiesta la sussistenza di gravi e giustificati motivi.

Art. 26. – Materiale per operazioni di voto

1. La Giunta Municipale provvede ad approvare i modelli, i verbali e la scheda tipo di votazione da utilizzare per le operazioni di voto. L'ufficio elettorale ne cura la consegna ai Presidenti di seggio.

Art. 27. – Giorno di votazione

1. Le operazioni di voto si svolgono in un giorno ricadente di domenica, con inizio alle ore 8,00 ed ultimazione alle ore 21,00.
2. Ai fini dell'inizio delle operazioni di voto, i seggi si intendono regolarmente costituiti quando sono presenti il presidente, il segretario ed almeno uno scrutatore.
3. Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio e tra essi, il presidente o il vicepresidente. A tal fine il presidente provvede a nominare, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il vicepresidente, scegliendolo tra gli scrutatori del seggio.

Art. 28. – Esercizio diritto di voto

1. Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, deve presentarsi al seggio munito di documento di riconoscimento.
2. Il presidente tuttavia può ammettere l'esercizio del diritto di voto anche in assenza del documento di riconoscimento, qualora lo stesso presidente, il segretario o uno degli scrutatori accertino l'identità dell'elettore per conoscenza personale.

Art. 29. – Annotazione elettori votanti

1. L'Ufficio Elettorale provvede a consegnare ad ogni sezione, una copia della lista elettorale sezionale, anche per estratto.
2. A fianco di ciascun nominativo iscritto nella lista, uno scrutatore designato dal presidente provvede ad annotare l'avvenuto esercizio del diritto di voto, dopo che il suddetto elettore ha assolto a tale adempimento.

Art. 30. – Risultato operazioni di voto

1. Le operazioni di spoglio avvengono subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. Il risultato delle operazioni di voto viene immediatamente comunicato all'Ufficio Elettorale da parte dei presidenti di seggio, con apposito verbale che deve contenere i dati relativi a: numero degli elettori iscritti nelle liste; numero degli

elettori votanti; numero voti a favore del "SI"; numero voti a favore del "NO"; numero schede bianche e nulle; sottoscrizione da parte del presidente e del segretario.

3. Alla proclamazione dell'esito del referendum provvede il Sindaco, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto comunale, entro le 48 ore dalla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 31. – Validità dei referendum

1. Per la validità dei referendum è necessario, che in occasione delle consultazioni, abbia esercitato il diritto di voto almeno la metà degli elettori più uno.

TITOLO V

Spese per consultazioni referendarie

Art. 32. – Assunzione spese

1. Le spese necessarie per lo svolgimento dei referendum consultivi, sono assunte, con deliberazione della Giunta Municipale, a carico del bilancio del comune.
2. Alla Giunta Municipale compete la destinazione dei compensi spettanti ai presidenti di seggio, ai segretari ed agli scrutatori.
3. La misura di tale indennità non può superare l'importo dei compensi previsti per le più recenti consultazioni elettorali nazionali.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 33. – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ed in quanto applicabili, si rinvia espressamente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di elezioni politiche, amministrative e referendarie.